

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta dell'11 ottobre 2021)

Relatore di maggioranza: ANDREA MARIA ANTONINI
Relatrice di minoranza: MARTA RUGGERI

sulla proposta di legge n. 61

a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri,
Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi

presentata in data 25 giugno 2021

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SALTARELLO TRADIZIONALE MARCHIGIANO

Testo proposto**Art. 1***(Principi e finalità)*

1. La Regione riconosce il saltarello quale aspetto identitario della comunità marchigiana, della cultura e della tradizione popolare musicale regionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona.

2. L'intervento della Regione è finalizzato in particolare a:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale e coreutica del saltarello;
- b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, degli abiti e degli strumenti musicali tradizionali del saltarello;
- c) sostenere le iniziative culturali legate alla tradizione musicale e coreutica del saltarello;
- d) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri artisti nazionali e internazionali;
- e) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della musica, della danza e dei canti del saltarello, nonché sulla tradizione del saltarello marchigiano;
- f) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio della musica del saltarello nel contesto più ampio del panorama musicale italiano e internazionale;
- g) favorire attività didattiche dedicate alla danza e alla pratica strumentale del saltarello.

Art. 2*(Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la struttura amministrativa competente, l'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello delle Marche.

2. L'elenco è suddiviso in 4 sezioni:

- a) Singoli artisti;
- b) Gruppi corali;
- c) Associazioni;
- d) Gruppi folkloristici.

3. I criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di revoca o di decadenza, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Principi e finalità)*

Identico

Art. 2*(Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello)*

1. *Identico*

2. *Soppresso*

3. *Identico*

Art. 3
(Interventi)

1. La Regione promuove interventi finalizzati:
- a) allo svolgimento di corsi di orientamento musicale e coreutico sul saltarello;
 - b) all'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti e danzatori con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali;
 - c) ad organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri artisti nazionali e internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale del saltarello;
 - d) alla partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati;
 - e) alla realizzazione di Festival inerenti il saltarello dal vivo;
 - f) all'organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti il saltarello delle Marche;
 - g) all'interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti tradizionali del saltarello marchigiano;
 - h) al recupero e valorizzazione del patrimonio inerente il saltarello marchigiano attraverso la costituzione e l'incremento di fondi bibliografici o archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;
 - i) all'interscambio fra i cittadini marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti, sia attraverso la partecipazione degli artisti e musicisti, interpreti del saltarello, alle manifestazioni organizzate all'estero dai corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli sia sul territorio regionale che nazionale;
 - l) alle produzioni discografiche e cinematografiche dedicate al saltarello.

Art. 4
(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3.

Art. 3
(Interventi)

1. La Regione promuove interventi finalizzati:
- a) *identica*
 - b) *identica*
 - c) *identica*
 - d) *identica*
 - e) *identica*
 - f) *identica*
 - g) *identica*
 - h) **al recupero e valorizzazione del patrimonio inerente il saltarello marchigiano attraverso l'acquisto di libri e la costituzione di archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;**
 - i) *identica*
 - l) *identica*

Art. 4
(Disposizioni di attuazione)

identica

Art. 4 bis
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all'Assemblea legislativa una relazione che descrive i risultati conseguiti nell'attuazione di questa legge e in particolare i seguenti dati ed informazioni relativi agli interventi previsti all'articolo 3:

- a) il numero e la tipologia degli interventi realizzati nel corso di ciascun anno;
- b) l'ammontare delle risorse stanziare e la loro ripartizione per il finanziamento degli interventi unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. La relazione contiene inoltre l'indicazione aggiornata degli aderenti all'elenco regionale indicato all'articolo 2.

3. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 20.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

Identico

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

Soppresso